



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^

P. [REDACTED]
Seg.

16 GENNAIO 2023
Roma, data del protocollo

OGGETTO: Maturazione congedo ordinario durante la frequenza del corso di formazione per Vice Commissario e Vice Ispettore della Polizia di Stato a seguito di superamento di concorso interno o pubblico.

[REDACTED]

In merito alla richiesta di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione in merito alla maturazione del congedo ordinario da parte del personale posto in aspettativa speciale, ai sensi dell'art. 28¹ della legge 10 ottobre 1986, n. 668, durante la frequenza del corso di formazione per vice commissario e vice ispettore della Polizia di Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale ha rappresentato quanto segue:

L'art. 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevede che *"I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione"*.

In merito, l'art. 23 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, nel premettere, al primo comma, che *"Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica"*, ha quantificato, al comma successivo, i giorni spettanti, stabilendo che *"Agli allievi agenti, agli allievi ispettori [...] spettano rispettivamente 10, 30 [...] giorni di congedo ordinario"*.

¹ "L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 10 aprile 1981, n. 121."